

# **Tua Professione Verificatore**

## **Contratto di assicurazione sulla responsabilità civile per incarichi di verifica della progettazione**

**Il presente set informativo contenente**

- **DIP Danni MOD. PROPVER 5 DIP ED. 10/2018**
  - **DIP aggiuntivo Danni MOD. PROPVER 5 DIP AGG ED. 07/2024**
  - **le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario MOD. PROVER 2 ED. 03/2024**
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti di informativa precontrattuale**





## Polizza Responsabilità Civile del verificatore

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Allianz Next S.p.A.

Prodotto: "TUA Professione Verificatore"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

È una polizza che copre la responsabilità civile patrimoniale derivante al verificatore per progetti commissionati da Enti Pubblici.



### Che cosa è assicurato?

#### ✓ Responsabilità civile Verificatore

Richieste di risarcimento relative a: errori o omissioni non intenzionali nell'attività di verifica del progetto, danni alle opere ai sensi di quanto disposto dalla legge.

Sono presenti inoltre ulteriori garanzie, sempre operanti, o aggiuntive opzionali meglio descritte nel DIP Aggiuntivo.



### Che cosa non è assicurato?

#### ✗ Responsabilità civile Verificatore

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi relativi a:

- ✗ morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose;
- ✗ svolgimento di attività di direzione Lavori;
- ✗ mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e/o di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- ✗ obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge;
- ✗ **violazione di norme e/o regolamenti in materia di ambiente e/o di inquinamento di aria, acqua, suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sviluppo di energia nucleare o radioattività;**
- ✗ guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico.



## Ci sono limitazioni alla copertura?

### ! Responsabilità civile Merloni

! L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza. Il massimale rappresenta che rappresenta la massima esposizione indipendentemente dal numero di atti illeciti.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- ! l'attività di verifica di cui alla legge e relativo regolamento venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ! la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ! i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

**Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP Aggiuntivo.**



## Dove sono coperto dall'assicurazione?

- v **Responsabilità civile Verificatore:** l'assicurazione vale per gli incarichi di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.



## Che obblighi ho?

- Gli assicurati sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto.
- In caso di richiesta di risarcimento, circostanze o qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo devono inviare comunicazione scritta, entro 3 giorni agli assicuratori tramite l'intermediario.



## Quando e come devo pagare?

- Il Contratto prevede il pagamento in un'unica soluzione. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizione di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.



### Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata della polizza viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione e viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili al progettista l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente efficacia.



### Come posso cancellare il contratto?

- La durata della polizza viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione e viene indicata in polizza.



# Polizza Responsabilità Civile del verificatore

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo  
(DIP Aggiuntivo TUA Professione Verificatore)

Allianz Next S.p.A.



Prodotto: "TUA Professione Verificatore"

Documento redatto il 17/07/2024 - il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di  
Impresa ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Dati Societari:

Allianz Next S.p.A. ha Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; Pec: allianznext@legalmail.it.

## Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.401,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018

## Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 163,4 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 135,0 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 110,0 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 49,5 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 193,1 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 192,6 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,76 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:  
<https://www.allianznext.it/chi-siamo/la-societa.html>.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente.

### Responsabilità civile Verificatore

Il Massimale di cui alla presente Assicurazione è indicato in Polizza e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento, come segue:

- a) Non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per Lavori di importo inferiore a 5.278.000,00 euro, IVA esclusa, pari alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge;
- b) Non inferiore al 10% del valore dell'opera, con il limite di 1.500.000 euro, per Lavori di importo pari o superiore a 5.278.000,00 euro ed inferiore a 20.000.000,00 euro, IVA esclusa, la predetta soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge;

c) Non inferiore al 20% del valore dell'opera, con il limite di 2.500.000 euro, per Lavori di importo pari o superiore a 20.000.000,00 euro, IVA esclusa, la predetta soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge.  
L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in polizza. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori in base all'Assicurazione indipendentemente dal numero di Atti Illeciti.

**Condizioni sempre operanti**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



**Che cosa NON è assicurato?**

**Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) L'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento;
- b) L'attività di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento descritta in Polizza rientra tra le competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della Polizza.



**Ci sono limiti di copertura?**

Sono previsti limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie per singolo evento.

**Responsabilità civile  
Verificatore**

L'Assicurazione non opera nel caso in cui:

- a) L'attività di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) La realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) I Lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Resta inteso inoltre che gli Assicuratori saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa di cui all'Assicurazione, di pagare l'Indennizzo e comunque di eseguire qualsiasi prestazione in forza della medesima Assicurazione se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di Indennizzo e/o esecuzione di tale prestazione esponga gli Assicuratori e/o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**Estensione Territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte V del Regolamento.

**Pluralità di Assicurati**

Qualora l'Assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

**Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'Assicurato.



<b>Scoperto in caso di sinistro</b>	Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o più Atti Illeciti verificatisi durante il periodo di Assicurazione, una Franchigia fissa come indicato in Polizza. Tuttavia l'Assicurato/Contraente dà mandato agli Assicuratori di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli Assicuratori stessi su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.
<b>Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato e degli Assicuratori</b>	L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data di effettiva accettazione dell'incarico di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento ovvero l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara per il suo affidamento. In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Assicurazione oppure agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza. In particolare l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei Lavori riconducibile ad Atti Illeciti a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
<b>Presenza di altra copertura assicurativa professionale</b>	Qualora la copertura assicurativa di cui alla presente Sezione Responsabilità civile Verificatore sia emessa in presenza di altra polizza professionale preesistente ed emessa da Allianz Next S.p.A., che garantisca gli stessi eventi, si applicheranno le seguenti condizioni: a) Qualora il Limite di Indennizzo della presente Polizza sia superiore al Limite di Indennizzo della polizza professionale preesistente, in ogni caso la massima esposizione degli Assicuratori per un sinistro ricadente nell'ambito di garanzia di entrambe le polizze non potrà essere superiore al Limite di Indennizzo previsto dalla presente Polizza; b) Qualora viceversa il Limite di Indennizzo previsto dalla polizza professionale preesistente sia superiore al Limite di Indennizzo della presente Polizza, in ogni caso la massima esposizione degli Assicuratori per un sinistro ricadente nell'ambito di garanzia di entrambe le polizze non potrà essere superiore al Limite di Indennizzo previsto dalla polizza professionale preesistente. Fermi tutti gli altri obblighi, Termini e Condizioni di Polizza.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non presente.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese: Responsabilità civile professionale</b> Premesso che la gestione dei sinistri è affidata da ALLIANZ NEXT a: DUAL Italia S.p.A. con sede e Direzione Generale in Via S. Maria Fulcorina, 20 - 20125 Milano, Telefono: 02.72.080.597 Fax: 02.72.080.592, iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'IVASS (già ISVAP), in seguito denominata Dual. Ogni comunicazione prevista dal contratto e/o dalla legge relativa alla gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo, denuncia di sinistro, invio documentazione, interruzione dei termini prescrizionali, richieste di chiarimenti, ecc.) inviata a Dual si intenderà come inviata a ALLIANZ NEXT. Allo stesso modo, ogni comunicazione inviata da Dual all'Assicurato relativa alla gestione del sinistro si intenderà come effettuata da ALLIANZ NEXT e produttiva di tutti gli effetti di legge e previsti dal contratto.</p> <p><b>Prescrizione</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
---------------------------------------	---



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata sulla scheda di polizza, sempreché sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.
---------------	---

	<p>Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati in Polizza e nelle relative Appendici.</p> <p>Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.</p> <p>Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a ALLIANZ NEXT o all'Agente in qualità di agente di ALLIANZ NEXT. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti;</li> <li>- Ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario ALLIANZ NEXT o l'agente in qualità di agente di ALLIANZ NEXT;</li> <li>- Pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.</li> </ul> <p>È fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).</p>
<b>Rimborso</b>	Non sono previste modalità di rimborso del premio.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza.</p> <p>L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato in Polizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Decorre dalla data di accettazione dell'incarico;</li> <li>b) Cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza.</li> </ol> <p>Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei Lavori, l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga dell'Assicurazione, che gli Assicuratori si riservano di valutare alle condizioni che saranno concordate.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.</p> <p>Per esercitare tale diritto dovrai inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a Allianz Next S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri.</p> <p>A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a ALLIANZ NEXT la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.</p>
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.



## A chi è rivolto questo prodotto?

TUA Professione Verificatore è la soluzione che protegge il patrimonio della tua attività professionale in caso di richiesta danni da parte di terzi.



## Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'21,12% dell'importo pagato.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:  Con lettera inviata ad Allianz Next S.p.A., Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; Tramite form presente sul sito <a href="http://www.allianznext.it">www.allianznext.it</a>  La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). <b>Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</b>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della Richiesta di Risarcimento in base al presente contratto, gli Assicuratori danno facoltà per iscritto all'Assicurato di proporre al Terzo danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un arbitrato rituale ai sensi dell'art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell'Atto Illecito, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della Perdita. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall'Assicurato e dagli Assicuratori, uno dal Terzo danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'Assicurato. Gli Assicuratori (in nome e per conto dell'Assicurato) e il Terzo danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## PREMESSA

**Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. PROVER 2 ED. 03/2024, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:**

- **DIP Danni MOD. PROPVER 5 DIP ED. 10/2018;**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. PROPVER 5 DIP AGG ED. 07/2024.**

Data di aggiornamento: 17/07/2024

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

## GLOSSARIO

**Ai seguenti termini (definizioni) ALLIANZ NEXT ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:**

<b>Assicurato:</b>	Le persone fisiche o giuridiche nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione, incaricati dell'attività di verifica del progetto ai sensi della Legge e del Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni, indicate in Polizza.
<b>Assicuratori:</b>	L'impresa assicuratrice Allianz Next S.p.A. - sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Atto Illecito:</b>	Si intende qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni non intenzionali, compiuti dall'Assicurato o dalle persone di cui debba rispondere per legge nello svolgimento dell'attività di verifica ai sensi della Legge e relativo Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni imputabili, che abbia provocato un danno alla Stazione Appaltante. Atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito e saranno soggetti ad un unico Massimale e ad un unico Scoperto o Franchigia.
<b>Broker:</b>	Si intende l'intermediario indicato in Polizza, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore.
<b>Codice delle Assicurazioni:</b>	Il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione indicato in Polizza.
<b>Indennizzo:</b>	Le somme dovute ai sensi dell'Assicurazione dagli Assicuratori, nei limiti di cui all'Art. A.6.
<b>Lavori:</b>	Le attività di cui all'art. 2 comma 1 della Legge.
<b>Legge:</b>	Il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e/o integrazioni.
<b>Massimale:</b>	La somma indicata in polizza alla voce "Massimale: % del costo complessivo previsto delle opere euro", che rappresenta la massima esposizione economica degli Assicuratori in base all'Assicurazione.
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	Il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato in Polizza, come previsto dall'Art. 10.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione, che riporta i dati dell'Assicurato e la sua attività, il Periodo dell'Assicurazione, il Massimale, il Premio ed eventuali dettagli dell'Assicurazione. Nella polizza devono considerarsi gli allegati in essa indicati.
<b>Premio:</b>	Il costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente agli Assicuratori.
<b>Regolamento:</b>	Il Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche od integrazioni.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto/Franchigia:</b>	La somma, indicata in Polizza, che viene dedotta dall'ammontare dell'Indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>Stazione Appaltante:</b>	L'ente pubblico committente dei Lavori.
<b>Verificatore:</b>	Il soggetto al quale sono stati affidati i Lavori.

## NORME COMUNI

Art. 1 Dichiarazioni	<p>L'Assicurato/Contraente dichiara che:</p> <p>a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento;</p> <p><b>b) l'attività di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento descritta in Polizza rientra tra le competenze professionali dell'Assicurato.</b></p> <p><b>In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).</b></p> <p>Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della Polizza.</p>
Art. 2 Altre assicurazioni	<p><b>Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).</b></p>
Art. 3 Pagamento del Premio	<p>L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 10 lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.</p> <p>Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati in Polizza e nelle relative Appendici.</p> <p><b>Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista dall'Art. 10 lettera b).</b></p> <p>Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.</p> <p>Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a ALLIANZ NEXT o all'Agente in qualità di agente di ALLIANZ NEXT. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.</li> <li>- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario ALLIANZ NEXT o l'agente in qualità di agente di ALLIANZ NEXT.</li> <li>- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.</li> </ul> <p><b>AVVERTENZE: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).</b></p>
Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione	<p>Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.</p> <p>Gli Assicuratori le accetteranno solo con relativa emissione di una appendice alla Polizza.</p> <p>Anche ogni altra comunicazione tra le parti deve essere provata per iscritto.</p>
Art. 5 Aggravamento del rischio	<p><b>L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.</b> Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché il recesso dell'Assicuratore dal contratto. (art. 1898 del Codice Civile).</p>
Art. 6 Diminuzione del rischio	<p>L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare agli Assicuratori qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso.</p> <p>Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dall'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.</p>
Art. 7 Oneri fiscali	<p><b>Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.</b></p>
Art. 8 Rinvio alle norme di Legge	<p>Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.</p>
Art. 9 Misure Restrittive - Sanctions Clause	<p>Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione, Allianz Next S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Allianz Next S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.</p>

- Art. 10  
Cyber war
- Si intendono esclusi tutti i danni direttamente o indirettamente causati, nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, dall'uso di sistemi informatici da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), che sia volto ad accedere, danneggiare, manipolare, distruggere i sistemi informatici - appartenenti a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile), o a soggetti privati - localizzati in tale Stato o in uno Stato terzo, o, comunque, a impedirne l'uso, con la finalità di compromettere le difese, il funzionamento o la stabilità economica o socio-politica del nemico. Rientra nella presente esclusione anche l'impiego da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, di tecniche di intrusione, sabotaggio o danneggiamento delle infrastrutture e componenti fisiche di un sistema informatico appartenente a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile) ovvero a soggetti privati, localizzato in tale Stato o in uno Stato terzo.
- Art. 11  
Clausola Broker
- Qualora indicato SI sulla polizza alla voce "Clausola Broker" ed indicata la denominazione del Broker, l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata i polizza di rappresentarlo ai fini della Polizza.
- Pertanto:
- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dagli Assicuratori si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;**
  - b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato agli Assicuratori si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.**
- Art. 12  
Durata dell'Assicurazione
- La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza.
- L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato in Polizza:**
- a) decorre dalla data di accettazione dell'incarico;**
  - b) cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza.**
- Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei Lavori, l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga dell'Assicurazione, che gli Assicuratori si riservano di valutare alle condizioni che saranno concordate.**
- Art. 13  
Disdetta in caso di sinistro
- Non si applica alla presente Assicurazione.
- Art. 14  
Foro Competente
- Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.**
- Art. 15  
Mediazione per la conciliazione delle controversie
- Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Allianz Next S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano.

## RESPONSABILITÀ CIVILE VERIFICATORE

### COSA È GARANTITO

Art. A.1  
Oggetto  
dell'assicurazione

**Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto in Polizza ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione** gli Assicuratori, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e del D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010, si obbligano a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), **esclusivamente per:**

- a) errori e omissioni non intenzionali nell'attività di verifica del progetto;**
- b) i danni alle opere, ai sensi di quanto disposto dalla Legge.**

Art. A.2  
Assicurato/  
Contraente

Ai fini della presente Assicurazione è considerato Assicurato/Contraente:

- a) il singolo libero professionista;
- b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo la Legge;
- c) la società di professionisti;
- d) la società di ingegneria;
- e) il raggruppamento temporaneo di imprese;

che la Stazione Appaltante abbia incaricato dell'attività di verifica ai sensi della Legge e del Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni, così come risultanti sulla Polizza.

Art. A.3  
Condizioni di  
operatività  
dell'assicurazione

**L'Assicurazione opera in relazione ad Atti Illeciti denunciati agli Assicuratori nei modi e nei termini di cui all'Art. A.10 (Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato).**

**L'Assicurazione non opera nel caso in cui:**

- a) l'attività di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;**
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;**
- c) i Lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.**

**In tal caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.**

Art. A.4  
Rischi esclusi  
dall'assicurazione

**L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi relativi a:**

- a) morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose;**
- b) svolgimento di attività di direzione Lavori;**
- c) mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e/o di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;**
- d) obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge;**
- e) violazione di norme e/o regolamenti in materia di ambiente e/o di inquinamento di aria, acqua, suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sviluppo di energia nucleare o radioattività;**
- f) guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi.**

**Resta inteso inoltre che gli Assicuratori saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa di cui all'Assicurazione, di pagare l'Indennizzo e comunque di eseguire qualsiasi prestazione in forza della medesima Assicurazione se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di Indennizzo e/o esecuzione di tale prestazione esponga gli Assicuratori e/o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**

Art. A.5  
Estensione Territoriale

**L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte V del Regolamento.**

Art. A.6  
Massimale di  
assicurazione

**Il Massimale di cui alla presente Assicurazione è indicato in Polizza e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento, come segue:**

- a) non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per Lavori di importo inferiore a 5.278.000,00 euro, IVA esclusa, pari alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge;
- b) non inferiore al 10% del valore dell'opera, con il limite di 1.500.000 euro, per Lavori di importo pari o



- superiore a 5.278.000,00 euro ed inferiore a 20.000.000,00 euro, IVA esclusa, la predetta soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge;
- c) non inferiore al 20% del valore dell'opera, con il limite di 2.500.000 euro, per Lavori di importo pari o superiore a 20.000.000,00 euro, IVA esclusa, la predetta soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) della Legge.

**L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in polizza. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori in base all'Assicurazione indipendentemente dal numero di Atti Illeciti.**

Art. A.7  
Pluralità di Assicurati

**Qualora l'Assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito all'Art. A.6 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.**

Art. A.8  
Vincolo di solidarietà

**In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'Assicurato.**

Art. A.9  
Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

**Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o più Atti Illeciti verificatisi durante il periodo di Assicurazione, una Franchigia fissa come indicato in Polizza.**

**Tuttavia l'Assicurato/Contraente dà mandato agli Assicuratori di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli Assicuratori stessi su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.**

Art. A.10  
Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

**L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data di effettiva accettazione dell'incarico di verifica di cui alla Legge e relativo Regolamento ovvero l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara per il suo affidamento.**

**In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Assicurazione oppure agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza.**

**In particolare l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei Lavori riconducibile ad Atti Illeciti a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.**

## GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Art. A.11  
Gestione del sinistro

**Premesso che la gestione dei sinistri è affidata da ALLIANZ NEXT a:**

**DUAL Italia S.p.A. con sede e Direzione Generale in Via S. Maria Fulcorina, 20 - 20125 Milano, Telefono: 02.72.080.597 Fax: 02.72.080.592, iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'IVASS (già ISVAP), in seguito denominata Dual;**

**ogni comunicazione prevista dal contratto e/o dalla legge relativa alla gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo, denuncia di sinistro, invio documentazione, interruzione dei termini prescrizionali, richieste di chiarimenti, ecc.) inviata a Dual si intenderà come inviata a ALLIANZ NEXT. Allo stesso modo, ogni comunicazione inviata da Dual all'Assicurato relativa alla gestione del sinistro si intenderà come effettuata da ALLIANZ NEXT e produttiva di tutti gli effetti di legge e previsti dal contratto.**

Art. A.12  
Gestione delle vertenze di danno - spese legali

**Gli Assicuratori possono assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.**

**Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di Assicurazione, riportato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori ed Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.**

**Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

## NORME PARTICOLARI

Art. A.13  
Presenza di altra copertura assicurativa professionale

**Qualora la copertura assicurativa di cui alla presente Sezione Responsabilità civile Verificatore sia emessa in presenza di altra polizza professionale preesistente ed emessa da ALLIANZ NEXT, che garantisca gli stessi eventi, si applicheranno le seguenti condizioni:**

- a) **qualora il Limite di Indennizzo della presente Polizza sia superiore al Limite di Indennizzo della polizza professionale preesistente, in ogni caso la massima esposizione degli Assicuratori per un sinistro ricadente nell'ambito di garanzia di entrambe le polizze non potrà essere superiore al Limite di Indennizzo previsto dalla presente Polizza.**
- b) **qualora viceversa il Limite di Indennizzo previsto dalla polizza professionale preesistente sia superiore al Limite di Indennizzo della presente Polizza, in ogni caso la massima esposizione degli Assicuratori per un sinistro ricadente nell'ambito di garanzia di entrambe le polizze non potrà essere superiore al Limite di Indennizzo previsto dalla polizza professionale preesistente.**

**Fermi tutti gli altri obblighi, Termini e Condizioni di Polizza.**



**ALLIANZ NEXT S.P.A.**  
**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:**  
**PIAZZA TRE TORRI, 3 - 20145 MILANO (ITALIA)**  
**[www.allianznext.it](http://www.allianznext.it)**



Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. Pec: [allianznext@legalmail.it](mailto:allianznext@legalmail.it)  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159. Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333280120, R.E.A. di Milano 1277308. Capitale Sociale Euro 49.684.401,00 (i.v.). Società con unico socio soggetto a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) iscrizione all'Albo delle imprese di Assicurazione n. 1.00091. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018  
[www.allianznext.it](http://www.allianznext.it)